



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

### **Servizio 7 Polizia locale**

Prot. Int. 07/04-2 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 220

del 27 maggio 2020

Prot. Gen. n. 41482

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**

- **PREMESSO** che:
  - con ordinanza n.100 del 10 marzo 2020, ai fini della prevenzione controllo della diffusione del Coronavirus, si è proceduto alla chiusura del mercato settimanale di Viale Nenni fino alla data del 03 aprile 2020;
  - con ordinanza n.135 datata 03 aprile 2020, si è proceduto a prorogare la chiusura del mercato settimanale fino a data da destinarsi;
  - con ordinanza n.198 del 19 maggio 2020, il Sindaco ha provveduto a revocare l'ordinanza 135/2020, di cui al punto precedente, consentendo la riapertura del mercato settimanale di viale Nenni a partire dal giorno 20 maggio 2020;
- **PRESO ATTO:**
  - del D.P.C.M. datato 08 marzo 2020, contenente le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in cui si è prevista la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
  - che nei successivi D.P.C.M. si è stabilito che le chiusure previste, al punto precedente, abbiano validità fino al 17 maggio 2020;
  - che a partire dalla data del 18 maggio 2020, tutte le attività commerciali al dettaglio possono riaprire al pubblico, nel massimo rispetto delle norme legate al distanziamento interpersonale;
  - dell'Ordinanza Regione Lazio n.Z00041 datata 16 maggio 2020, con cui si conferma la riapertura delle attività compreso il commercio su aree pubbliche nella Regione Lazio;
- **CONSIDERATO** che:
  - con ordinanza n.197 datata 19 maggio 2020, al fine di consentire la riapertura del mercato settimanale di viale Nenni si è proceduto allo spostamento di alcuni banchi degli operatori commerciali, al fine di garantire il distanziamento interpersonale tra un banco e l'altro, evitando, nel contempo, l'assembramento dell'utenza;
  - al fine di consentire lo spostamento, di cui sopra, nonché l'apertura dei banchi degli operatori mercatali in sicurezza, garantendo il distanziamento interpersonale, l'ordinanza 197/2020 ha previsto l'ampliamento dell'area mercatale attuale, adibendo a mercato, anche la carreggiata lato Roma di viale Nenni nel tratto compreso tra via Galilei e via M. Colonna,

ove verranno collocati alcuni banchi degli operatori mercatali, così come deciso dall'Amministrazione comunale, a partire dalla data del 20 maggio 2020;

- per garantire una maggiore sicurezza agli operatori e agli utenti è stato necessario istituire, in orario di mercato per la giornata di mercoledì 27 maggio 2020 e per tutti i mercoledì a seguire, la disciplina di sosta vietata con rimozione sul lato Grosseto di viale Nenni a partire dall'intersezione con via Galilei in direzione monte fino al primo attraversamento pedonale presente, nonché sul lato monte di via Galilei nel tratto compreso tra via Mattei e viale Nenni;
  - le discipline viarie, indicate al punto precedente sono state istituite con ordinanza n.210 datata 22 maggio 2020;
  - occorre integrare la segnaletica di sosta vietata con rimozione, prevista nell'ordinanza n.210/2020, istituendo tale disciplina viaria anche sul lato mare di via Galilei nel tratto compreso tra viale Nenni e via Mattei, al fine di consentire il funzionamento del mercato rionale settimanale in sicurezza;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento del mercato cittadino,;
- **VISTI:**
- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 datata 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

### **ORDINA:**

1. **L'INTEGRAZIONE dell'Ordinanza n.210 datata 22 maggio 2020;**
2. **dal 03 giugno 2020, in via sperimentale, e per i mercoledì di tutte le settimane, negli orari di mercato previsti dalle ordinanze vigenti:**  
in **VIA GALILEI**, lato mare del tratto compreso tra viale Nenni e via Mattei:
  - istituzione delle discipline di **"Divieto di sosta con rimozione"**.

### **DISPONE**

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - alla soc. C.S.P. s.r.l.
    - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente;
    - per il posizionamento della segnaletica di sosta vietata con rimozione almeno 48h prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione al Comando di P.L. del giorno e dell'orario di messa in opera della segnaletica stradale;
  - al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della

idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;

- Al Servizio 6 per doverosa conoscenza;
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
  - alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
  3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
  4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
  5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
  6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

*ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI*